

## CONOSCERE IL DIRITTO ROMANO

1. — Molti di voi, apprestandosi ad ascoltare questa mia conversazione sullo studio del diritto romano, si saranno certamente detti: « Ecco qui un professore della materia, che viene a farci l'elogio del mal di testa ». Ebbene, coloro che hanno pensato ciò non hanno il pregio dell'originalità, perché il collegamento dello studio del diritto romano a fenomeni di cefalea, e magari di nausea e di lieve capogiro, è cosa vecchia di secoli.

Esiste anche una poesia in proposito. La scrisse nel lontano 1854, pubblicandola in una raccolta intitolata « il trombettiere di Säckingen » (*Der Trompeter von Säckingen*), un giovane laureato delle università tedesche, Joseph Victor von Scheffel, il quale, venuto in Italia per un viaggio di studi, fece una puntata a Capri e, invaghitosi della bellezza dell'isola, vi rimase, come è successo in ogni tempo a tanti altri nordici, per una durata di circa venti anni. Tra una passeggiata alla Marina Piccola e un'escursione ad Anacapri, tra una lieta conversazione in Piazzetta e una assorta contemplazione al chiaro di luna dei Faraglioni, il nostro eroe riandò con la mente agli anni dei suoi studi universitari e dei primi passi della sua pratica legale nella cittadina di Säckingen: anni che ovviamente gli parvero nella memoria tristissimi. Sopra tutto avvilente fu in lui il ricordo delle severe lezioni di Pandette propinategli dai professori di diritto romano, sí che esplose (la traduco liberamente) in questa rovente quartina: « Diritto romano, quando mi ricordo di te un macigno mi pesa sul cuore, una macina mi sconquassa lo stomaco, qualcosa mi stringe ed inchioda la testa ».

Suvvia, amici, non plaudite alla tromba di Säckingen prima che io abbia suonato la mia campana. E la mia campana suona qui per dirvi una cosa molto semplice: che il diritto romano, così come ogni altra materia universitaria, è una cosa assai pesante solo quando viene insegnato da certi professori tetri e funerari, che lo riducono ad una selva

\* Traccia di una conversazione tenuta nella Facoltà di Giurisprudenza di Teramo (Università Gabriele d'Annunzio). Pubblicata come opuscolo a cura della Facoltà di Giurisprudenza teramana (Napoli, Jovene editore, 1987, p. 14).

di aride formule, espresse, per di piú, in latino e in greco. Visto e insegnato, invece, nella concretezza delle sue situazioni, ambientato nel vivo della società e dell'economia romana, rivissuto nella sua dinamica storica, il diritto romano, non dirò che sia brioso o che sia sempre sollazzevole, questo no, ma indubbiamente è interessante, tanto interessante da fugare addirittura ogni mal di capo. Il che non sostengo io soltanto, ma ha sostenuto molto piú autorevolmente di me un grandissimo romanista tedesco del secolo scorso, Rudolf von Jhering: quel Rudolf von Jhering che, prendendosi gioco di certi suoi lugubri colleghi cattedratici, scrisse di diritto romano sempre con esemplare plasticità e pubblicò persino un libro, tanto profondo quanto divertente, dal titolo « Serio e faceto nella giurisprudenza » (*Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* [1884, tr. it. della 4ª ed., del 1891, Firenze 1954]).

2. — Il diritto romano, dunque, non è in sé affatto noioso: lo rendono noioso talvolta (o magari spesso) coloro che lo insegnano. Ed è un male, anche perché i tristi ricordi che molti hanno degli esami di diritto romano alimentano l'opinione volgare che quest'ultimo, essendo relativo ad una società lontana da noi duemila e piú anni, sia inutile all'apprendimento dei diritti moderni. Un'opinione, questa, che in alcuni paesi (per esempio, in Francia o in Germania) ha già prodotto forti riduzioni dei programmi e delle relative ore di insegnamento e che anche in Italia ha dato luogo ad avventati progetti di limitazione delle materie romanistiche di studio obbligatorio nelle università ad una soltanto, le Istituzioni di diritto romano.

Ora io non ricorrerò, per difendere il diritto romano, a certe giustificazioni che solitamente si avanzano. Io penso, al contrario, che il campo vada sgombrato da quelle giustificazioni. Basta infatti esaminarle un po' da vicino per rendersi conto della loro superficialità. Una superficialità, facilmente criticabile, che favorisce i detrattori del diritto romano nella loro campagna per l'abolizione, o quanto meno per la riduzione, di questa disciplina giuridica.

Vediamole, queste giustificazioni inefficienti. Esse sono tre.

Una prima pseudo-giustificazione del diritto romano fa appello alla provenienza di noi italiani dai Romani del buon tempo antico. Proprio noi italiani (chiedono alcuni) vogliamo rinunciare al nobile retaggio dei nostri antenati dell'antica e gloriosissima Roma? L'argomento è stato molto in voga negli anni del cosí detto « regime fascista », che esaltava la « romanità » della nostra stirpe, ma è un argomento inconsistente. Senza voler riecheggiare il giudizio di quello stra-

niero che disse, in un momento di malumore, che gli italiani discendono dai Romani come i vermi discendono dalla carogna di un nobile destriero, sta in fatto che, nei quindici secoli intercorsi tra l'età romana e noi, le tracce di Roma sono andate sbiadendo sino a scomparire del tutto. I molti reperti archeologici che restano in Italia dell'antica Roma non ci autorizzano a ritenerci discendenti della stessa.

Altra giustificazione dell'utilità del diritto romano, che io reputo insufficiente, è quella basata sul fatto che ancora oggi, quando si scorrono le nostre leggi moderne, sopra tutto se di diritto privato, si incontrano norme e istituti derivati pari pari dal diritto romano. Come rinunciare (si dice), nell'interpretazione delle leggi contemporanee, all'apporto fornitoci da tanto autorevoli « precedenti » e, in particolare, alla ricchissima « casistica » dei giuristi romani? Certo, dico io, rinunciarvi è sciocco, ma non è per questo soltanto che si legittima lo studio del diritto romano. Lo studio del diritto romano, come vedremo più in là, è irrinunciabile dalla cultura moderna anche nella ipotesi che non vi siano precedenti « in termini » delle norme e degli istituti contemporanei: è irrinunciabile nella sua globalità, non limitatamente ai precedenti « in termini ». Anzi l'ossequio smodato ai precedenti romani (o germanici, o canonici e via di questo passo) può essere pernicioso per il progresso del diritto moderno, perché impedisce ed ostacola certi suoi mutamenti reclamati dalla evoluta coscienza sociale. Tanto per fare un esempio, il codice civile italiano del 1942 ancora ripeteva (art. 781), sulle tracce di un vecchio e superatissimo principio giuridico romano, che « i coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi »: c'è voluta una sentenza della Corte costituzionale (29 giugno 1973 n. 91) per togliere di mezzo, come costituzionalmente illegittimo, questo decrepito divieto delle *donationes inter virum et uxorem*.

Resta un terzo tentativo di giustificazione, ma è il più debole di tutti. Il diritto romano (dicono alcuni) è sommamente utile come esercizio mentale: lo studio dei casi esaminati dai giuristi romani e delle soluzioni dagli stessi escogitate è quanto di meglio ci si possa augurare per allenare i giovani al ragionare giuridico. Non sarò io a negarlo, ma onestà vuole si dica che pari fruttuoso allenamento i giovani farebbero se fossero largamente esercitati dai loro insegnanti di diritto moderno allo studio della casistica contemporanea in materia civile, penale, costituzionale, amministrativa e via dicendo: cosa che, per verità, non sempre succede. Quindi sia reso onore alla casistica romana; tuttavia non denigriamo ingiustamente la casistica moderna.

